



Scheda sicurezza dei
PRODOTTI ELETTRICI



Fonti normative

Legge 18 ottobre 1977, n° 791 - Direttiva 73/23 CEE
D. Legs. 25 novembre 1996, n° 626 - Direttiva 93/98/CEE
D. Legs. 31 luglio 1997, n° 277 - Direttiva 93/68/CEE

Prodotti

L'art. 1 della L. 791/1977 e l'allegato II della Direttiva 73/23 CEE, definiscono quale materiale elettrico i prodotti destinati ad essere utilizzati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:


- a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
- c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- d) contatori elettrici;
- e) prese e spine di corrente per uso domestico;
- f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
- h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati Membri della U.E.;
- i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della U.E..


Conformità


Il prodotto deve essere conforme ai principi generali in materia di sicurezza dettati dalla normativa nazionale e comunitaria (Requisiti generali, Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico e Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico) e alle norme tecniche armonizzate (EN) recepite dagli Istituti europei di normazione.

Simboli grafici

Ampere _____ **A**
Hertz _____ **Hz**
Volt _____ **V**
Watt _____ **W**

Classe II di isolamento _____ 

Classe III di isolamento _____ 

Apparecchi predisposti per il montaggio
diretto su superfici normalmente
infiammabili _____ 

Indice di protezione _____ IPXX

Marcatura sui prodotti

La marcatura CE è sul prodotto che deve inoltre essere provvisto di: nome (o ragione sociale o marchio) del fabbricante o, eventualmente, dell'importatore, con relativa sede, stabilito nella U.E.

Altri marchi sono ammessi purché non traggano in inganno o creino confusione con la marcatura CE, o lo rendano in qualche modo non visibile e leggibile. La marcatura CE ha validità anche per la conformità ad altre direttive che devono essere soddisfatte.

Obblighi del fabbricante o dell'importatore

Il fascicolo tecnico deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza per almeno dieci anni dalla data dell'ultima produzione.

Vigilanza

I provvedimenti di accertamento, adeguamento, di sospensione temporanea dal commercio e di ritiro dal mercato sono disposti dalle Direzioni generali del Ministero competenti per prodotto, ossia: Prodotti destinati al consumatore *dalla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Area "Prodotti" - Ufficio D4 "Sicurezza e conformità dei prodotti"*. Per i beni strumentali invece *dalla Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Area "Ispettorato tecnico dell'Industria" - Ufficio F1 - "Ispettorato Tecnico dell'industria"*.

Controlli sulla conformità

Il Ministero Industria Commercio e Artigianato tramite le Camere di Commercio o altre Autorità pubbliche di prevenzione.

Contestazione infrazione

Il fabbricante può produrre una Relazione elaborata da un organismo notificato da lui scelto.

Provvedimenti sanzionatori

Mancanza o irregolare apposizione della marcatura "CE": da regolarizzare entro 30 giorni, poi eventualmente ordine di ritiro dal mercato a spese del fabbricante o importatore.

Mancata conservazione e/o esibizione della documentazione del controllo interno di fabbricazione: sanzione amministrativa da 5.164 a 30.987 Euro.

Mancanza o irregolare apposizione della marcatura "CE" ovvero non ottemperanza all'ordine di adeguamento: ammende per fabbricante o importatore: da 20 a 123 Euro per ogni pezzo, con un minimo di 10.329 Euro ed un massimo 61.974 Euro.

Vendita o installazione di prodotti mancanti della marcatura "CE": ammende per venditore o installatore: da 20 a 123 Euro per ogni pezzo, con un minimo di 774 Euro ed un massimo di 4.648 Euro.

Le sanzioni amministrative sono comminate dalle Camere di Commercio direttamente o su richiesta delle Direzioni Generali del Ministero competenti per prodotto.

I provvedimenti di accertamento, di adeguamento, di sospensione temporanea dal commercio e di ritiro dal mercato sono disposti dalle Direzioni Generali del Ministero competenti per prodotto.

SPORTELLO SICUREZZA PRODOTTO

C.C.I.A.A. di Bologna
P.zza Costituzione n° 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 6093856/8 - Fax 051 6093222
e-mail: sicurezza.prodotto@bo.camcom.it
www.bo.camcom.it

